



CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. Conferma di fornitura - Con l'invio alla Committente del presente ordine debitamente firmato, da effettuarsi entro 8 giorni dal ricevimento dell'ordine stesso, il Fornitore accetta incondizionatamente l'ordine, impegnandosi a darVi esecuzione nei termini ed alle condizioni tutte in esso contenute. Ogni deroga alle condizioni dell'ordine sarà comunque valida solo se accettata dalla Committente esplicitamente per iscritto.

2. Prezzi - Se non altrimenti pattuito e specificato nel testo dell'ordine, i prezzi stabiliti per la presente fornitura si intendono fissi ed invariabili.

3. Carico - La sistemazione del carico deve essere appropriata al materiale fornito ed al mezzo di trasporto previsto. Conseguentemente i danni dipendenti da rottura, deterioramenti o ammannchi per difetti della sistemazione del carico, saranno addebitati al Fornitore, qualunque siano le condizioni di resa.

4. Documenti di spedizione - Su ciascun documento, riguardante il presente ordine, dovranno essere richiamati i riferimenti della Committente ad esso relativi. Documenti riportanti indicazioni incomplete o cumulative di altri ordini verranno respinti dalla Committente. Copia degli avvisi di spedizione deve essere inoltrata separatamente sia alla Direzione Acquisti e Logistica che alla Dipendenza destinataria della Committente, specificando negli stessi se trattasi di spedizione in conto, o a saldo ordine. Eventuali soste o stallie, od altre spese, causate dalla mancanza o incompletezza dei regolari documenti prescritti, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

5. Termini di consegna e penale - I termini di consegna pattuiti si intendono di rigore. Un eventuale ritardo nella consegna o nella sostituzione di una qualunque parte della fornitura dell'oggetto del presente ordine, darà diritto alla Committente di chiedere al Fornitore, senza obbligo di messa in mora, la corresponsione di una penale, nella misura del 2% sull'intero importo della commessa, per ogni settimana di ritardo e fino alla concorrenza massima del 10% di detto importo. Quanto sopra, salvo altre clausole cautelative da specificarsi di volta in volta e fatta salva la facoltà della Committente di risolvere il contratto per inadempimento. Il controllo della rispondenza fisica della merce a quanto oggetto dell'ordine verrà eseguito presso il magazzino della Committente nella località di destinazione, anche se la merce è stata acquistata franco partenza.

6. Garanzie della fornitura - I materiali che verranno forniti a fronte del presente ordine devono essere di ottima qualità, esenti da vizi palesi od occulti e risultare adatti, sotto ogni aspetto, allo scopo per il quale sono stati ordinati. I pesi devono essere contenuti entro le tolleranze pattuite e le eventuali lavorazioni eseguite a regola d'arte. Il termine per la denuncia dei vizi palesi od occulti, da parte della Committente, è fissato in 60 giorni dal ricevimento del materiale quanto ai vizi palesi, o dalla scoperta quanto ai vizi occulti. La eventuale sostituzione di merce riscontrata difettosa o comunque non corrispondente ai requisiti specificati nell'ordine, dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla relativa contestazione, salvo diverse e specifiche pattuizioni scritte per un termine maggiore o minore, onde adeguarlo alle caratteristiche della fornitura o alle necessità di completamento degli impianti da parte della Committente. In caso di inosservanza di tale termine, si renderanno operanti le penali per ritardata consegna, come specificato al precedente paragrafo 5.

7. Fatture - Le fatture dovranno essere inviate, alla sede Amministrativa della Committente, entro i termini e le modalità prescritte per legge, con particolare riferimento alla fatturazione elettronica (D.Lgs. n.127/2015 e la Legge di Bilancio n. 205/2017). Non saranno accettate fatture sulle quali il Fornitore non abbia riportato chiaramente numero e data del presente ordine, nonché la Dipendenza della Committente destinataria della merce. Fatture riportanti indicazioni incomplete o cumulative di altri ordini, verranno del pari respinte. È inaccettabile l'emissione di tratte da parte del Fornitore.

8. Codice Aziendale di Comportamento – Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con i propri fornitori, applica i principi indicati nel Codice Aziendale di Comportamento e nella Politica di Compliance del Gruppo Heidelberg Materials, consultabili sul sito internet www.heidelbergmaterials.it/corporate-governance. Il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e condiviso tali principi, per sé e per i suoi rappresentanti, amministratori, dipendenti e collaboratori, diretti e indiretti, al rispetto di tali principi, consapevole che la loro violazione costituisce grave inadempimento contrattuale e conferisce a Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, senza responsabilità o penalità alcuna a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

9. Dichiarazioni, Garanzie ed Obblighi del Fornitore.

A. Il Fornitore dichiara e garantisce:

1. che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. che la Società è in regola con l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi verso il proprio personale dipendente;

3. che la Società è in regola con l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale;

4. che la Società tiene scritture contabili in regola con la legge e tali da rappresentare adeguatamente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

5. che né se stesso, né i suoi titolari, soci, legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, procuratori, Direttore Tecnico sono interessati da una o più delle situazioni:

a) sottoposizione a cause di decadenza, di sospensione o di divieto, prevista dall'articolo 67 del D.L. vo 159/2011 (inclusa l'applicazione di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia) ovvero la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs 50/2016;

b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi per i reati, anche in concorso, contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti, corruzione, associazione a delinquere di natura transnazionale, impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno, reati tributari e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

c) sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per uno dei reati ricompresi nelle seguenti categorie:

- indebite percezioni di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs 231/2001);

- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs 231/2001);

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs 231/2001);

- reati societari (art. 25-ter D.Lgs 231/2001);

- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs 231/2001);

- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001);

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-otties D.Lgs 231/2001);

- reati tributari (art. 25- quinquiesdecies D.Lgs 231/2001);

- reati transnazionali (L. n. 146/2006);

d) sanzione interdittiva a carico della Società/Impresa, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 del D.Lgs 81/2008;

e) comunicazioni o informazioni interdittive in corso di validità ovvero destinatario dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 cpp per reati di mafia

f) provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva.

6. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di natura amministrativa, fiscale e ambientale previste dalle vigenti disposizioni normative per lo svolgimento della/e propria/e attività e di ottemperare alle loro prescrizioni.

B. Il Fornitore si impegna a consegnare a Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa all'atto della sottoscrizione del presente contratto, a sua semplice richiesta:

a) documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del che soggetto ha sottoscritto il contratto medesimo, nonché quanto necessario per la sua identificazione;

b) gli eventuali titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento della/e propria/e attività ogniqualvolta richiesti dal Committente o in occasione del rinnovo del presente contratto/ordine o della sua rinegoziazione.

C. Il Fornitore si impegna, altresì, a denunciare alle Autorità competenti fenomeni di estorsione da parte di organizzazioni criminali e a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alle dichiarazioni come sopra rese.

Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A.

Società Unipersonale

Via Lombardia, 2/A

20068 Peschiera Borromeo (MI)

Italia

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00

C.C.I.A.A. Milano Monza Brianza Lodi

R.E.A. MI-1573509

C.F. e P.IVA 01038320162

PEC info@calcestruzzi.legalmail.it

heidelbergmaterials.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

da parte di Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A.

D. In caso di inadempimento e/o violazione (o falsità) di una delle dichiarazioni e/o garanzie e/o di uno degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono il Fornitore attribuisce a Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, senza responsabilità o penalità alcuna a suo carico, e fatto salvo il diritto di Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa al risarcimento degli eventuali danni subiti, con comunicazione trasmessa al Fornitore a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata ovvero raccomandata.

Fermo quanto sopra, qualora durante il periodo di esecuzione del contratto le autorizzazioni sopradette venissero meno o subissero modifiche, il Fornitore dovrà informare Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa che si riserva la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione trasmessa con le medesime modalità.

10. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs.231/2001- Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, (il "Modello") consultabile sul sito internet www.heidelbergmaterials.it/it/corporate-governance destinato a regolamentare, tra l'altro, i rapporti con i terzi secondo principi di trasparenza e legalità. Il Fornitore si impegna per sé, i suoi apicali, dipendenti e collaboratori, diretti ed indiretti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale con Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo, consapevole che il mancato rispetto di tale impegno costituisce inadempimento contrattuale e conferisce a Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, senza responsabilità o penalità alcuna a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. Il Fornitore si impegna altresì a mantenere indenne Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa, nonché i suoi rappresentanti e amministratori, senza limitazione alcuna, da qualsivoglia responsabilità, danno, costo, spesa a carico di questi quale conseguenza di azioni, richieste, procedimenti, decisioni, sentenze o quant'altro e derivanti da, o comunque connessi a, comportamenti e/o reati commessi dal proprio personale apicale o sottoposto.

11. Segnalazioni di violazioni (Whistleblowing) - Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali comportamenti di rappresentanti, amministratori, dipendenti o collaboratori propri e/o di Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa contrari al Codice Aziendale di Comportamento, al Modello di Organizzazione, gestione e controllo ed alle Politiche del gruppo Heidelberg Materials richiamati nelle presenti Condizioni Generali e relative all'esecuzione del contratto attraverso il portale <https://heidelbergmaterials.speakup.report/speakup>, selezionando il nome di Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa, accessibile anche attraverso il numero verde gratuito 800.147694 (disponibile anche in lingua italiana) codice di accesso 107810.

12. Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza - Il Fornitore può inviare eventuali comunicazioni circa fatti e/o comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lvo 231/2001 al seguente indirizzo di posta elettronica odvcalcestruzzi.ita@heidelbergmaterials.com.

13. Sanzioni e black list internazionali - Il Fornitore dichiara e garantisce di non avere (e non trasferire nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale) la propria sede legale ed operativa in uno dei Paesi considerati Paradisi Fiscali (secondo la definizione dell'OECD o inseriti da Autorità locali nelle black list), di non essere soggetto a sanzioni internazionali da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea (o di uno dei suoi Stati), degli Stati Uniti d'America o di altri enti intergovernativi quali FATF, OECD, OFAC, di non essere interdetto o sospeso nell'esercizio della propria attività e non inserito in una "black list" internazionale o governativa nazionale. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi, dichiarazioni e garanzie, Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, senza responsabilità o penalità alcuna a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

14. Deregole alle Condizioni Generali - Le condizioni generali sopra menzionate potranno essere modificate o derogate unicamente con clausola specifica ed espressa, inserita nel testo d'ordine.

15. Foro esclusivo - Per tutte le questioni o divergenze che potessero insorgere sull'esecuzione e/o interpretazione degli accordi sopra stabiliti, nessuna esclusa, le parti eleggono l'esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Milano.

16. Protezione dei dati personali - Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate. Le Parti si danno atto che l'esecuzione del Contratto non comporta il trattamento di dati personali di terzi, di cui è titolare "la Fornitrice", da parte del Cliente. Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto dovesse comportare in futuro il trattamento dei dati di terzi da parte del Cliente per conto del titolare "la Fornitrice", il cliente stesso sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

17. Riservatezza delle informazioni e dei rapporti commerciali con la Fornitrice - Le informazioni regolate dalle presenti Condizioni Generali e contenute negli ordini, contratti e comunicazioni commerciali con tra Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa e il Fornitore sono strettamente riservate e confidenziali: il Fornitore si impegna a non comunicarle a terzi, inclusi le imprese concorrenti, attuali e potenziali, senza il preventivo consenso scritto di Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa.

18. Rispetto dei Diritti Umani e divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con i propri Fornitori applica i principi indicati nella Politica sui Diritti Umani del gruppo Heidelberg Materials, consultabile sul sito internet www.heidelbergmaterials.it/it/corporate-governance. Il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e condiviso tali principi impegnandosi, per sé e per i suoi rappresentanti, amministratori, dipendenti e collaboratori, diretti e indiretti, a rispettarli. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto delle prescrizioni di legge in tema di lavoro minorile, di tutela delle donne e parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di tutela della libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza; di divieto di lavoro forzato; di tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle sue attività e nell'esecuzione del contratto. Il Fornitore dichiara inoltre e garantisce di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. Dichiara inoltre e garantisce, di aver acquisito, ove necessario, i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione). In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi, dichiarazioni e garanzie, Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, senza responsabilità o penalità alcuna a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

19. Codice di Condotta dei Fornitori - Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa, nella gestione dei rapporti con i propri fornitori applica quanto disposto dal Codice di Condotta dei Fornitori del gruppo Heidelberg Materials consultabile sul sito internet www.heidelbergmaterials.it/it/corporate-governance. Il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e condiviso tali principi impegnandosi, per sé e per i suoi rappresentanti, amministratori, dipendenti e collaboratori, diretti e indiretti, al loro puntuale rispetto, consapevole che la loro violazione costituisce grave inadempimento contrattuale e attribuisce a Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, senza responsabilità o penalità alcuna a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

20. Divieto di corruzione - Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con i propri Fornitori applica i principi indicati nella Politica Anticorruzione del gruppo Heidelberg Materials, consultabile sul sito internet www.heidelbergmaterials.it/it/corporate-governance. Il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e condiviso tali principi impegnandosi a rispettarli e, pertanto, impegnandosi a non ricevere da e a non offrire, promettere o dare, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità, a dipendenti, rappresentanti, amministratori, dirigenti, sindaci di Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un vantaggio indebito nell'esecuzione del rapporto contrattuale. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi e dichiarazioni, Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi Spa avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, senza responsabilità o penalità alcuna a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.